



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/01
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 99 del Registro **Oggetto: Cicero Rosa c/Comune di Cerda. Ricorso in appello avverso la sentenza N. 564/2022 del GDP di Termini Imerese. Nomina legale**

Anno 2022

L'anno duemilaventidue addi cinque alle ore 18,00 del mese di Dicembre nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	LANZA Carmelo Salvatore	Assessore		A
3	GUIDA Floriana	Assessore		A
4	VIVIRITO Cristian	Assessore	P	
5	AMODEO Giuseppe	Vice Sindaco	P	

TOTALE PRESENTI N. 3

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addi 05 DIC. 2022

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addi 05 DIC. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La Giunta Comunale



Vista e presa in esame la proposta del IV Settore, Ufficio Contenzioso, relativa alla materia in oggetto;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si attendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenutola, pertanto, meritevole di approvazione;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario dell'Area proponente e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, come recepito dalla l.r. n. 48/91, modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/00;

Attesa la competenza della Giunta a deliberare in materia;

Contattato per le vie brevi l'avv. Alaimo Gaetano, iscritto all'albo fiduciario dell'Ente, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui in oggetto;

Attesa la competenza della Giunta a deliberare in materia;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proporre appello, con eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso la sentenza n. 564/2022, emessa dal GDP di Termini Imerese a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021 proposto dalla sig.ra Cicero Rosa per l'annullamento delle fatture relative alla propria utenza idrica emesse dal Comune di Cerda dal periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2021;
- 3) di costituirsi nel suddetto giudizio avanti al Tribunale competente, a mezzo del ministero di un legale di fiducia dell'Ente, già iscritto all'albo fiduciario degli avvocati;
- 3) di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio e conferire la necessaria procura ad litem per la tutela delle ragioni dell'Ente nelle forme e con i poteri più ampi conferiti dalla legge;
- 4) di individuare nella figura professionale dell'avv. Alaimo Gaetano, nato a Cerda il 23. 01.1955, con studio legale in Palermo, via Paolo Paternostro n. 43, il legale di fiducia dell'Ente cui conferire il mandato di rappresentanza ed assistenza nel giudizio sopracitato per la tutela degli interessi dell'Ente;
- 5) di prenotare, quale spesa presuntiva necessaria per il mandato de quo, la somma complessiva di €. 900,00;
- 7) di dare atto che la spesa suindicata trova copertura finanziaria nei relativi stanziamenti di bilancio, con imputazione contabile sul capitolo 1235 "spese per liti, arbitrari e risarcimenti", codice bilancio 01.11_1.10.99.99.999, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2022;
- 8) di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e che la spesa di cui trattasi è autorizzata dalla predetta norma, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni patrimoniali e certi all'Ente;
- 9) di demandare al Responsabile del IV Settore la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
- 10) di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione di esecuzione immediata, considerata la necessità di compiere degli atti urgenti e indifferibili.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

Proposta di deliberazione alla Giunta

Il F.F. Responsabile del IV Settore, geom. Giuseppe Chiappone

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone, in sostituzione del Responsabile del IV Settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, l'adozione della seguente deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi.

Oggetto: Cicero Rosa c/Comune di Cerda. Ricorso in appello avverso la sentenza N. 564/2022 del GDP di Termini Imerese. Nomina legale

Premesso che:

- con atto di citazione, fatto notificare a mezzo pec in data 18 Maggio 2021, in atti prot. n. 6665 del 19/05/2021, la Sig.ra Cicero Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Minneci, chiamava in giudizio il Comune di Cerda innanzi al GDP di Termini Imerese per farlo sentire condannare all'annullamento delle fatture relative al consumo idrico dell'utenza fornita dallo stesso, previa dichiarazione di erroneo calcolo delle bollette emesse per il periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2021;
- il Comune di Cerda si costituiva a mezzo del delegato del sindaco Biondolillo Salvatore;
- in data 03 Novembre 2022, veniva notificata a mezzo pec la sentenza n. 564/2022, emessa dal GDP di Termini Imerese, a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021, con la quale, in accoglimento della domanda presentata dalla sig.ra Cicero Rosa, venivano annullate le fatture emesse dal Comune di Cerda, condannando quest'ultimo a rifondere nei confronti dell'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi €. 1.205,00 oltre 125,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa nelle misure di legge;

Ritenuto opportuno proporre appello avverso la predetta sentenza, con eventuale istanza di sospensiva dell'esecuzione, in considerazione dell'avvenuta spedizione con formula esecutiva del 24 Novembre 2022;

Ritenuto, pertanto, necessario dare mandato a un legale di fiducia che curi la difesa di questo Ente in giudizio;

Dato atto che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della stessa presuppone conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata dal profilo di specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto amministrativo;

Preso Atto che l'ente comunale è sprovvisto di difensori muniti di patrocinio legale e che, pertanto, l'attività di assistenza legale è attribuita a liberi professionisti esterni all'Ente;

Richiamate le linee guida n. 12 (affidamento dei servizi legali) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, secondo cui "*Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia comunitaria*";



Considerato che:

- l'art.17 del D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 21 e ss.mm.ii;"

- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto(anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

-che, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto,tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi comunitari;

Visto l'elenco degli avvocati fiduciari, al quale attingere ogniqualvolta si presenta la necessità di costituirsi e/o promuovere azioni giudiziali a tutela dell'Ente;

Rilevata la specifica competenza ed esperienza necessaria in relazione alla peculiarità e al contenuto dell'incarico da affidare per il giudizio in parola;

Considerato di procedere all'affidamento diretto del servizio, attesa la modesta entità economica dell'incarico, nonché la costituzione in giudizio nel procedimento de quo;Evidenziata la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, e conseguentemente rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

VISTI:

- il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

- gli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Procedendo ai sensi del vigente O.A.EE.LL;

PROPONE

Su specifico mandato del Sindaco in carica pro tempore, giusta la nota prot. n. 15698 del 05 Dic. 2022, di deliberare quanto segue:

1. DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PROPORRE appello, con eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso la sentenza n. 564/2022, emessa dal GDP di Termini Imerese a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021 proposto dalla sig.ra Cicero Rosa per l'annullamento delle fatture relative alla propria utenza idrica emesse dal Comune di Cerda dal periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2021;
3. DI COSTITUIRSI nel suddetto giudizio avanti al Tribunale competente, a mezzo del ministero di un legale di fiducia dell'Ente, già iscritto all'albo fiduciario degli avvocati;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio e conferire la necessaria procura ad litem per la tutela delle ragioni dell'Ente nelle forme e con i poteri più ampi previsti dalla legge;
5. DI INDIVIDUARE, per i motivi esposti in premessa, un legale di fiducia, già iscritto nell'albo comunale, per l'affidamento dell'incarico di assistenza giudiziale nella vertenza di cui trattasi;
6. DI PROCEDERE all'affidamento diretto dell'incarico in parola,ai sensi d el D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nominando un legale di di fiducia avente specifica e comprovata competenza nell'affare in argomento, previa acquisizione di un preventivo di spesa, redatto ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, in conformità ai principi di proporzionalità, economicità, efficacia etc...;
7. DI DEMANDARE al F.F. Responsabile del IV Settore la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
8. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
9. Di rendere e dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

Cerda li 05 DIC. 2022



Il F.F. Responsabile del IV Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Da "gdp.terminiimerese@civile.ptel.giustiziacert.it" <gdp.terminiimerese@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>
Data giovedì 3 novembre 2022 - 13:20

GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

GIUDICE DI PACE di Termini Imerese.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: I
Tipo procedimento: RITO ORDINARIO
Numero di Ruolo generale: 961/2021
Giudice: BADALAMENTI CAROLINA
Ricorrente Principale: CICERO ROSA
Resistente Principale: COMUNE DI CERDA



Si da' atto che in data 03/11/2022 alle ore 13:21 il cancelliere CORSO ANTONINA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.cerda.pa.it della parte COMUNE DI CERDA (PA) il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 03/11/2022
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 564/2022 (ESITO Sentenza di merito: Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 03/11/2022 13:21
Registrato da CORSO ANTONINA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

Bodypart.txt (1 KB)
IndiceBusta.xml (0 KB)
Comunicazione.xml (1 KB)
attoACQ.pdf.zip (770 KB)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza N 564/2022
Ruol. Gen N 961/2021
Cron N 3269/2022
Rep. N 579/2022

Il Giudice di pace di Termini Imerese, in persona dell'Avv. Carolina Badalamenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 961/2021 R.G.

TRA

Cicero Rosa (CCRRSO62M57G273K), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Salvatore Irrera e Antonina Minneci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palermo, corso C. F. Aprile n. 15

- ATTRICE -

e

Comune di Cerda (00621360825), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal delegato del sindaco Biondolillo Salvatore, domiciliato in piazza La Mantia n. 3

- CONVENUTO -

OGGETTO: condannatorio

All'udienza del 29.09.2022 il procuratore dell'attrice concludeva come da comparsa conclusionale che depositava.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Ed invero, da quanto dichiarato dai testimoni di parte attrice, Minneci Spalla Salvatore e Cipolla Salvatore, dipendenti del comune

convenuto i quali hanno confermato i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 320 c.p.c., depositata dalla Cicero, è emerso: che negli anni 2017 e 2018 non veniva eseguito il rilevamento dei consumi idrici mediante lettura del contatore al servizio dell'abitazione dell'attrice; che nel 2019 il comune, mediante i propri dipendenti, provvedeva alla lettura dei consumi sul contatore del quale veniva accertato il funzionamento e che segnava un consumo di circa 80 mc annui; che, alla fine del 2019, il contatore veniva sostituito ma rilevava lo stesso consumo medio registrato da quello precedentemente installato e ritenuto guasto.

I testimoni, infine hanno dichiarato che l'abitazione della Cicero, in Cerda, è munita di vasche di raccolta dell'acqua che ne garantiscono il relativo approvvigionamento e che la famiglia dell'attrice vi risiede per otto mesi all'anno.

Vanno, altresì, desunti argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dalla mancata comparizione in udienza del legale rappresentante del comune convenuto per rendere l'interrogatorio formale ammesso.

Non di secondaria importanza è, invero, il fatto che il convenuto non si sia presentato, senza giustificato motivo, dinanzi al Giudice per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli formulati nella memoria di parte attrice, condotta dalla quale è lecito trarre elementi a lui sfavorevoli ex art. 232 c.p.c. (Cass. 10170/2001; 1264/1995; 6774/2001; 11233/1997; 1812/1996). Sul punto, va chiarito che, secondo la succitata giurisprudenza di legittimità, l'inciso contenuto nell'art. 232 C.P.C. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo "valutato ogni altro elemento di prova" - implica che la mancata risposta non

equivale ad una "fictio confessio" (Cass. 2 febbraio 1995, n. 1264; 30 luglio 1988, n. 4796), ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 C.P.C.), che può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

Pertanto, quanto emerso dall'istruttoria, tenuto conto, altresì, della mancata esibizione ex art. 210 c.p.c. delle letture del contatore sulla base delle quali sono state emesse le fatture contestate, costituisce un quadro probatorio sufficiente a ritenere provata la fondatezza della domanda di parte attrice.

Ed invero il canone idrico non è una tassa ma una tariffa e va commisurato all'effettivo consumo dell'utente dovendo escludersi ogni calcolo che si fondi su presunzioni, atteso che il contratto di somministrazione di acqua è a prestazioni corrispettive e va dunque osservato il principio di corrispettività.

Le fatture nn. 4638/16, 6201/17, 2333/18, 4921/181, 1940/19, 1863/20, 0439/20 e 0006/21 vanno pertanto annullate perché fondate su calcoli errati e presuntivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

F. Q. M.

Il Giudice di Pace di Termini Imerese
definitivamente pronunciando;


disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa;

- accoglie la domanda proposta da Cicero Rosa e per l'effetto, dichiara nulle le fatture nn. 4638/16, 6201/17, 2333/18, 4921/181, 1940/19, 1863/20, 0439/20 e 0006/21 emesse dal comune di Cerda per consumo idrico;
- condanna il comune di Cerda a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 1.205,00 oltre € 125,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA.


Termini Imerese, 20.10.2022.


Il Giudice di pace

Avv. Carolina Badalamenti



Depositato in Cancelleria
Termini Imerese 20/10/2022
Il Funzionario Giudiziale
Dr.ssa Antonia Corrao





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to VINCENTO CRIBIAN

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Salvatore Pignatello

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05 DIC 2022

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore PIGNATELLO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

05 DIC 2022

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li _____

05 DIC 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to...**IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Salvatore PIGNATELLO